

IL CRONOTACHIGRAFO

Il regolamento CEE n° 2135/98 introduce l'impiego del cronotachigrafo digitale.

tale regolamento stabilisce che a partire dal 5 agosto 2005 tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto merci devono essere equipaggiati con il tachigrafo digitale, che garantisce maggiore affidabilità e meno rischi di manomissione. L'impiego del nuovo strumento si basa su quattro carte:

- carta del conducente
- carta di controllo (per gli organi preposti ai controlli stradali)
- carta dell'azienda
- carta dell'officina

IL CRONOTACHIGRAFO - TEMPI DI GUIDA E RIPOSO

(Artt. 174 – 179) + (Art. 178)

Gli autoveicoli di massa massima superiore a 3,5 tonnellate adibiti a trasporto di cose o di persone devono essere dotati di una particolare apparecchiatura finalizzata a consentire il controllo del rispetto della Normativa Sociale in materia di Autotrasporto. Con la sigla "Normativa Sociale in materia di Autotrasporto" si intende una serie di prescrizioni contenute prima nel Regolamento C.E.E. 3849 del 1969 e poi aggiornate con il Regolamento C.E.E. n° 3820 del 1985. In questa normativa sono indicati i tempi di guida e i tempi di riposo che vanno osservati da parte di tutti i conducenti e degli altri membri dell'equipaggio adibiti ai trasporti professionali. A seguito della prima normativa fu emanata la legge 13/11/1978, n. 727, che sanzionava l'inosservanza dei precetti imposti. Ora questa normativa è stata rivisitata parzialmente dal Codice della Strada, nel senso che le violazioni più gravi ai suoi precetti sono confluite nell'art. 179 del Codice, mentre altre risultano frazionate tra gli articoli 174 e 178 C.d.S.

In particolare, i punti fondamentali di tale normativa possono essere così sintetizzati:

- a) **obbligo di dotazione dell'apparecchio.** Sono obbligati a dotarsi dell'apparecchio cronotachigrafo tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e di persone di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate; sono esclusi dall'obbligo gli autobus adibiti a servizi di linea, qualunque sia l'estensione della linea, gli autoveicoli adibiti ad attività circensi, gli autocarri adibiti alla raccolta del latte, gli autocarri adibiti alla raccolta dei rifiuti, gli autocarri e gli autobus in dotazione alle Pubbliche Amministrazioni;
- b) **obbligo della corretta funzionalità.** Sia il datore di lavoro che l'equipaggio di un veicolo che ha l'obbligo dell'uso dell'apparecchio, sono responsabili dell'efficienza dello stesso, nel senso che, sia al momento dell'inizio del viaggio sia durante il viaggio, devono verificare la corretta funzionalità dell'apparecchiatura. In particolare, il datore di lavoro deve impedire l'uscita del veicolo qualora sia verificata l'inefficienza del cronotachigrafo; il conducente, durante il viaggio, ha l'obbligo di verificare l'efficienza del veicolo e, qualora accerti il venir meno di tale condizione, deve riportare sul retro del foglio di registrazione dell'apparecchio, manualmente, i tempi di guida e i tempi di riposo;
- e) **sono assolutamente vietate** le manomissioni e le alterazioni tendenti a modificare artificialmente le funzionalità dell'apparecchio per falsarne le registrazioni;
- d) nel regolamento C.E.E. 3820 **sono previsti tempi di guida e tempi di riposo;** i tempi di guida dei conducenti sono così individuati:
 - periodo massimo di guida continua ininterrotta: quattro ore e trenta; dopo tale periodo il conducente deve assolutamente garantire 45 minuti di pausa, che può essere sostituita da almeno tre periodi di 15 minuti ciascuna nell'arco delle quattro ore e trenta di guida;
 - durante la giornata il conducente potrà condurre il veicolo per altre quattro ore e trenta, fino ad un massimo di nove ore giornaliere; dopo le nove ore giornaliere deve garantirsi almeno undici ore di riposo continuo;
 - solo due volte a settimana il conducente potrà guidare per dieci ore; il periodo di guida settimanale è di quarantadue ore;
 - solo una settimana al mese può guidare per quarantotto ore.

Le inosservanze dei tempi di guida da parte del conducente sono punite ai sensi dell'art. 174 del Codice della Strada, che prevede sanzioni anche per gli altri membri dell'equipaggio che non osservino i periodi di riposo prescritti e l'omessa conservazione dei fogli di registrazione ovvero delle altre documentazioni prescritte da parte dell'impresa. I veicoli per i quali non vige l'obbligo del cronotachigrafo, come i veicoli adibiti al servizio di linea, devono ugualmente tenere una registrazione di tali tempi. Solitamente, questa registrazione è costituita dall'estratto del foglio di servizio in cui è indicato l'orario di partenza, le soste e l'orario di arrivo. Le ipotesi residuali a cui riferire queste ultime prescrizioni, riconducibili all'art. 178, sono solo ed esclusivamente i veicoli adibiti ai servizi di linea. Qualora il conducente sia sprovvisto di questa documentazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria. Le violazioni sono altresì estese all'ipotesi in cui il libretto di lavoro ed il foglio del registro siano incompleti oppure manchino delle indicazioni necessarie.

IPOTESI DI VIOLAZIONE E RELATIVE SANZIONI

Le violazioni più gravi, che si riferiscono alla mancanza del cronotachigrafo, all'inefficienza e all'alterazione dello stesso, sono riconducibili all'art. 179 del Codice della Strada, che prevede, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sospensione della patente di guida per il conducente; queste violazioni si riferiscono alle seguenti ipotesi:

- a) circolazione di autoveicolo non munito di cronotachigrafo, ovvero con cronotachigrafo non corrispondente alle norme fissate nel Regolamento, oppure con cronotachigrafo non funzionante o mancante del foglio di registrazione;
- b) manomissione dei sigilli e alterazione del cronotachigrafo. E questa l'ipotesi più grave di violazione in quanto la sanzione, già elevata, prevista per l'inefficienza o la mancanza del cronotachigrafo, è raddoppiata;
- e) il titolare della licenza o dell'autorizzazione che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso o non funzionante, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria; qualora il titolare dell'autorizzazione e il conducente siano la stessa persona, la sanzione si applica una sola volta nella misura più grave.

Tutte le violazioni accertate, relative alla mancanza di cronotachigrafo, all'inefficienza ed alla sua manomissione, vanno segnalate all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e all'Ufficio Provinciale del Lavoro del luogo di residenza della ditta. All'atto della verbalizzazione di queste violazioni, l'agente accertatore deve inserire nel verbale l'espressa intimazione al conducente a regolarizzare la strumentazione entro il termine di dieci giorni. Qualora non sia osservata tale intimazione, si applicherà la sanzione amministrativa del fermo amministrativo del veicolo. Il cronotachigrafo, la sua regolarità e le modalità d'uso sono poi disciplinati anche dalla legge 13/11/1978, n. 727. A questa norma fanno capo i seguenti precetti:

- a) obbligo di omologazione della apparecchiatura. La relativa sanzione è prevista dall'art. 12 per la vendita di apparecchiature cronotachigrafiche e fogli di registrazione non omologati;
- b) la vendita di fogli di registrazione non omologati è punita con sanzione pecuniaria dall'art. 13;
- e) obbligo dell'autorizzazione per il montaggio e la riparazione. L'art. 14 prevede l'autorizzazione dell'Ufficio Metrico Provinciale per poter effettuare l'attività di riparazione, di installazione e montaggio di cronotachigrafo;
- d) obbligo di vigilanza sulla apparecchiatura, prevista e sanzionata dall'art. 17 della legge che però si deve ritenere assorbito dagli obblighi imposti al datore di lavoro e sanzionati dall'art. 179 del Codice della Strada;
- e) obbligo, per il conducente, di riportare manualmente sul retro del foglio di registrazione i tempi di guida e di riposo in caso di inefficienza dell'apparecchiatura; non è, pertanto, possibile contestare la violazione per inefficienza dell'apparecchiatura di cui all'art. 179 del Codice della Strada se non aver prima provveduto alla contestazione della sanzione di cui all'art. 18 della legge 727. All'atto del controllo, qualora il conducente abbia riportato manualmente sul retro dei fogli di registrazione i tempi di guida e i tempi di riposo, l'inefficienza dell'apparecchiatura è sanata nel senso che il conducente stesso può rientrare nella sede di residenza dell'azienda avendo, il titolare di questa, l'obbligo di provvedere. Il conducente deve provvedere in proprio alla riparazione solo se il tempo di rientro in sede è superiore ad una settimana. Se, all'atto del controllo, l'apparecchiatura risulta inefficiente e sul retro del foglio di registrazione non sono stati riportati i tempi di guida e di riposo, si procederà alla contestazione in via primaria dell'art. 18 della legge 727 e, in via secondaria, dell'art. 179 del Codice della Strada;
- f) obbligo di esibire i fogli di registrazione della giornata, di tutti i giorni della settimana precedente in cui il conducente ha guidato; la violazione a questo precetto è sanzionata dall'art. 19 della legge 727 a cui sono riconducibili, altresì, le ipotesi residuali di prescrizioni quali l'omessa annotazione della targa, della data e dei chilometri di partenza del veicolo, la pulizia del foglio di registrazione e la perfetta leggibilità dello stesso.

In conclusione:

- all'art. 174 del Codice della Strada sono riconducibili tutte le violazioni relative alla inosservanza dei tempi di guida e di riposo sia per il conducente sia per i membri dell'equipaggio, alla mancanza del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio qualora il veicolo non abbia l'obbligo del cronotachigrafo, dell'impresa che non conserva, per ogni conducente, i fogli di registrazione o la documentazione dell'orario di servizio;
- all'art. 178, invece, si riconducono le violazioni riscontrate nella circolazione degli autoveicoli che non hanno l'obbligo del cronotachigrafo e, in particolar modo, dei veicoli adibiti al servizio di linea e relative alla mancanza dal foglio di servizio giornaliero nel quale sono riscontrabili i tempi di guida, i tempi di riposo e gli orari di partenza e di arrivo e, in ultimo, a questa norma sono riconducibili anche le violazioni e dei precetti relativi all'obbligo di documentazione e conservazione della documentazione sui tempi di guida e di riposo da parte dell'impresa.